

Disegno di legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali”.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), della L.R. n. 37/2017

Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è diretto ad aggiornare la disciplina regionale campana in materia di agricoltura sociale, legge regionale 30 marzo 2012, n.5 e relativo regolamento di attuazione 25 novembre 2014, n. 8, alla sopravvenuta normativa statale, legge 18 agosto 2015, n.141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

La precedente normativa regionale non prevedeva azioni di vigilanza e controllo, disciplinate, invece, nel disegno di legge all’articolo 9 “Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative”, che attribuisce i relativi compiti ai Comuni, preposti anche alla cura dei procedimenti sanzionatori, ferma restando la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro. I proventi delle sanzioni spettano ai comuni quale fonte di finanziamento per le funzioni assegnati senza rendere necessario alcun trasferimento di risorse regionali.

Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

In particolare, si dà atto di quanto riportato all’articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale n.37/2017, ribadendo che il presente disegno di legge è caratterizzato da neutralità sotto il profilo economico-finanziario, poiché contiene disposizioni volte ad aggiornare la previgente normativa regionale alle sopravvenute normative di rango statale.

Si riporta, pertanto il quadro di dettaglio e di riepilogo dell’analisi economico-finanziaria dell’intero articolato di tale disegno di legge.

Quadro di riepilogo e dettaglio dell’analisi economico finanziaria

Il presente disegno di Legge emarginato nel titolo, come comprovato nella Relazione illustrativa e nella presente Relazione tecnico-finanziaria e desumibile, altresì, dal complesso delle disposizioni recate, ha natura di legge di indirizzo e dispositiva per la materia dell’agricoltura sociale e delle Fattorie sociali che intende disciplinare in maniera organica ed univoca sul territorio regionale, adeguando la previgente disciplina in materia alle novelle legislative statali ed è, pertanto, del tutto neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo
1	Non comporta spese: vi si descrivono le finalità della legge.			
2	Non comporta spese: opera il rinvio alla normativa statale per le definizioni.			
3	Non comporta spese: istituisce l'albo delle fattorie sociali.			
4	Non comporta spese: attribuisce al Comune dove hanno sede i fabbricati utilizzati per le attività di agricoltura sociale le funzioni amministrative correlate all'esercizio di tali attività.			
5	Non comporta spese: sono previsti criteri di priorità nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli inseriti nella "Banca della Terra Campana" di cui all'articolo 1, della legge regionale 31 marzo 2017, n.10.			
6	Non comporta spese: istituisce un logo collettivo regionale per favorire la valorizzazione delle fattorie sociali iscritte all'albo.			
7	Non comporta spese: istituisce l'Osservatorio Regionale dell'Agricoltura Sociale, i cui componenti non hanno diritto ad alcun compenso, né rimborso spese.			
8	Non comporta spese: reca disposizioni sulle caratteristiche e sull'utilizzo dei fabbricati da destinare ad agricoltura sociale			
9	Non comporta spese: disciplina la vigilanza sulle norme recate dalla e individua le specifiche violazioni e le correlate sanzioni.			
10	Non comporta spese: prescrive la tempistica di adozione del regolamento di attuazione e ne indica il contenuto.			
11	Non comporta spese: definisce le norme transitorie per i soggetti che risultano iscritti al registro regionale delle fattorie sociali di cui alla LR. n. 5 del 2012.			
12	Reca la clausola di invarianza finanziaria.			
13	Non comporta spese: rimanda, per quanto non previsto nella legge, alle norme nazionali in materia.			
14	Non comporta spese: stabilisce l'entrata in vigore della legge.			